

RACCOLTA DI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI E I TRASFERIMENTI
DEI MARESCIALLI, BRIGADIERI, APPUNTATI E CARABINIERI.

EDIZIONE 2023

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la seguente pubblicazione “**RACCOLTA DI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI E I TRASFERIMENTI DEI MARESCIALLI, BRIGADIERI, APPUNTATI E CARABINIERI**”, edizione 2023.

Roma, **10 MAR 2023**;

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PREMESSA

La presente pubblicazione, che sostituisce la "RACCOLTA DI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI E I TRASFERIMENTI DEI MARESCIALLI, BRIGADIERI, APPUNTATI E CARABINIERI", Ed. 2017, ha lo scopo di riunire ed armonizzare in unico strumento di consultazione tutte le disposizioni in materia di trasferimenti del personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri.

Il documento, perseguendo l'obiettivo di rendere agevole la lettura ed esauriente la trattazione delle tematiche esposte, in ragione dell'ampio panorama di riferimento, recepisce i contenuti delle circolari emanate nello specifico comparto apportando i necessari aggiornamenti.

In tale ottica, sono stati richiamati i principi di carattere generale sulle assegnazioni e i trasferimenti nonché indicati i profili di impiego del personale neo promosso, raccogliendo le norme che disciplinano la materia in un quadro sistematico, completo ed aggiornato.

INDICE

Premessa

TITOLO I

CAPITOLO I - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE pag. 1

CAPITOLO II - PROFILI DI IMPIEGO pag. 4

TITOLO II

CAPITOLO I - TRASFERIMENTI DEFINITIVI pag. 9

CAPITOLO II - TRASFERIMENTI TEMPORANEI pag. 12

**CAPITOLO III - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PRESCRIZIONI
SULL'ESECUZIONE DEI TRASFERIMENTI** pag. 13

TITOLO III

**CAPITOLO I - PRENOTAZIONI PER INCARICHI PRESSO MINISTERI,
COMANDI, REPARTI ED ENTI VARI** pag. 15

**CAPITOLO II - TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI PARTICOLARI
COMPARTI** pag. 19

TITOLO I

CAPITOLO I - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

N. 1

I Comandanti appartenenti alle Organizzazioni Centrale, Addestrativa, Territoriale, Mobile, Speciale, Forestale, Ambientale e Agroalimentare nonché ai Reparti e Unità per esigenze specifiche, in base alle deleghe loro conferite dal Comandante Generale, cui, ai sensi del Codice dell'Ordinamento Militare¹ le funzioni sono attribuite, possono procedere secondo le modalità e i limiti previsti nel decreto di delega:

- ai trasferimenti del personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri;
- alle assegnazioni del medesimo personale al termine dei corsi di formazione.

N. 2

Il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri può presentare domanda per essere trasferito ad altro Comando di Corpo se riunisce i requisiti minimi di permanenza di quattro anni previsti dal n. 397 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri, fatto salvo quanto previsto dal n. 398 del medesimo Regolamento e dalle eventuali deroghe stabilite dalla circolare che disciplina la pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda (cfr. successivo n.10).

Del trasferimento disposto è informato il Comando di Vertice competente.

Ai fini del trasferimento alla regione amministrativa di origine² fuori dai casi previsti dal n. 398 del Regolamento Generale per l'Arma e dalle eventuali deroghe stabilite dalla circolare sulla pianificazione annuale, è necessario aver svolto un periodo di servizio in altra regione amministrativa, stabilito ordinariamente in otto anni decorrenti dalla data di arruolamento/incorporamento nell'Arma dei Carabinieri, ridotto a sei per il personale originario della regione amministrativa Lazio che chiedi di essere destinato al Comando Generale, in Roma.

N. 3

Il militare dell'Arma, ai sensi dell'art. 238 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare³ e del n. 393 del Regolamento Generale per l'Arma, non può prestare servizio presso:

- Comando di Tenenza o di Stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento;
- sedi e/o reparti in cui sussistano o sopravvengano obiettive situazioni di incompatibilità che possano, anche solo potenzialmente, condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti o nuocere al prestigio dell'Istituzione.

Il personale dell'Arma deve informare il proprio Comando dell'intenzione di contrarre matrimonio o intraprendere una convivenza, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e valutarne la relativa posizione d'impiego entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

N. 4

I Comandi dell'Arma, ai sensi del n. 395 del Regolamento Generale per l'Arma, devono proporre o

¹ Articoli 31, 34 e 165 del d.lgs. 5 marzo 2010 n. 66.

² La regione d'origine è quella di nascita, non occasionale, e/o di residenza all'atto dell'arruolamento. Si intende per regione di nascita *occasionale* la regione amministrativa nel cui ambito l'interessato è nato e vi ha risieduto o ha domiciliato per non più di 12 mesi dalla nascita.

³ D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

definire, nell'ambito della rispettiva competenza, i trasferimenti richiesti da esigenze di organico e di servizio o da motivi di incompatibilità, determinandoli sulla base della compiuta valutazione della situazione dei Comandi di Corpo o dei reparti interessati alla movimentazione.

Tutti i trasferimenti "d'autorità", quando autonomamente disposti dai Comandanti specificamente delegati, devono essere comunicati agli Uffici del Personale del Comando Generale e del Comando di Vertice.

N. 5

I Comandanti di Corpo, in particolare quelli delegati ai trasferimenti, ai sensi del n. 396 del Regolamento Generale per l'Arma, nel disporli, devono:

- garantire il miglior andamento del servizio dei reparti dipendenti, evitando qualsiasi potenziale situazione di turbativa;
- far compiere i periodi di comando e di servizio prescritti dalle norme sull'avanzamento;
- assegnare il personale, ove possibile, a sedi gradite e, in ogni caso, attagliate al profilo professionale di ciascuno.

I Comandanti di Legione:

- programmano per tempo l'individuazione e l'avvicendamento dei Comandanti di Stazione, allorquando:
 - . è noto il termine della loro cessazione dalla carica (per trasferimento, congedo a domanda o per raggiunti limiti di età);
 - . hanno maturato 10 anni di permanenza al medesimo reparto, comprensivi dell'eventuale richiamo in servizio dall'ausiliaria, ad eccezione di coloro che si trovino a meno di 3 anni dal collocamento in quiescenza⁴ e solo in relazione al raggiungimento dei limiti di permanenza. Sempreché nell'ultimo biennio non abbiano evidenziato una flessione della motivazione e/o del rendimento documentata in sede di valutazione caratteristica (anche con riferimento all'espressione elogiativa), non siano intervenute sanzioni disciplinari/rinvii a giudizio per delitti non colposi e non abbiano stabilito il proprio domicilio in comune non compreso nel territorio di competenza del Comando, potrà esserne richiesta l'eventuale proroga:
 - .. sino a un massimo di 2 anni al superiore Comando di Vertice, per rilevanti motivi e al fine di assecondare esigenze di servizio e/o eventuali, motivate problematiche personali emergenti, rappresentate dall'interessato e non diversamente superabili;
 - .. per un ulteriore anno al Comando Generale, per finalità correlate con eccezionali e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio.

In presenza di problematiche connotate da rilevante gravità sanitaria e riferite al coniuge/unito civilmente/convivente anagraficamente certificato, nonché ai figli conviventi, potrà essere concessa, in via eccezionale, dal Comando Generale - *a richiesta degli interessati e su conforme parere della Scala Gerarchica* - la loro conferma nell'incarico sino al momento della risoluzione o attenuazione delle relative condizioni emergenziali, ovvero fino all'individuazione di soluzioni di impiego compatibili con le esigenze connesse con il quadro clinico;

- conferiscono il citato incarico a coloro che sono ritenuti più capaci, motivati e affidabili:
 - . individuandoli tra i Marescialli dei vari gradi con qualifica di almeno "Superiore alla media". Per i soli reparti di difficile alimentazione e a ridotto impegno operativo si può prescindere dal possesso di tale qualifica, purché si tratti di personale che non l'ha ancora conseguita in ragione della minore anzianità di servizio nel ruolo e che offra, comunque, garanzia di potersi ben disimpegnare nell'incarico;
 - . prescegliendoli eventualmente (ma non esclusivamente) anche tra gli Ispettori già presenti al reparto da non oltre 5 anni (eventuali eccezioni per le Stazioni a "ridotto impegno operativo")

⁴ 7 anni in costanza del regime transitorio previsto dalla circolare 944001-1/T70-13/Pers. Mar. del 25 ottobre 2021, sino al 31 dicembre 2024.

e/o “di difficile alimentazione” potranno essere valutate dal Comando Generale su proposta motivata della scala gerarchica);

- reimpiegano, anche “d’autorità”, i Marescialli più anziani “Addetti al Reparto” allorquando - non riunendo i requisiti per subentrare nel Comando - il loro grado osti all’avvicendamento nel particolare incarico.

N. 6

Allo scopo di perseguire le necessarie efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, in armonia con la pubblicazione N-8 "Norme per i corsi di formazione successiva per il personale dell'Arma dei Carabinieri", i militari in possesso di:

- specializzazione devono essere prioritariamente impiegati nei relativi comparti e/o incarichi, compatibilmente con i posti disponibili, salvo sopravvenuti motivi di incompatibilità o ricorrendo particolari situazioni, anche riferite alla sfera personale del militare, che rendano inopportuna la permanenza del militare nello specifico comparto e/o incarico;
- qualificazione e abilitazione devono essere preferibilmente impiegati nei corrispettivi incarichi in relazione alle esigenze di servizio.

I militari dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri che aderiscono alle interpellanze diramate dal Comando Generale o dal Comando Legione per il conseguimento di una specializzazione, qualificazione o abilitazione si impegnano, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione, a raggiungere "a domanda" le sedi di servizio indicate nell'interpellanza cui hanno aderito e secondo le specifiche modalità in essa previste.

I militari appartenenti ai comparti di specialità:

- sono soggetti, ad esclusione di quelli che si trovano a meno di 5 anni dal collocamento in quiescenza, ad un periodo di permanenza massima di 15 anni, suscettibile di una o più dilazioni biennali, su motivata proposta dei Comandanti di Corpo⁵. Al termine del mandato quindicennale, qualora non sia stata autorizzata la proroga alla permanenza o prodotta domanda di trasferimento, gli interessati sono avvicendati “d’autorità” e confermati nella stessa sede di servizio, per l’impiego nella linea territoriale in incarichi ove possano mettere a frutto le conoscenze acquisite;
- possono partecipare alla pianificazione annuale dei trasferimenti che consente di mettere a sistema le istanze dei militari che chiedono di essere assegnati ad altri reparti, anche di diversa linea organizzativa, con le immissioni di coloro che gradiscono il reimpiego nella specializzazione e dei neo-specializzati;
- possono comunque presentare istanza di trasferimento temporaneo, ovvero definitivo, ai sensi del n. 398 R.G.A., purché in questa seconda ipotesi i “fondati e comprovati motivi” siano sopravvenuti alla finestra temporale di presentazione delle domande indicata nel ciclo di pianificazione.

I militari in possesso di specializzazione, ma non impiegati nella medesima, possono chiedere il reimpiego nella stessa solo attraverso l’adesione a specifica interpellanza diramata dal Comando Generale.

⁵ Con le modalità indicate nella circolare n. 912001-1/T-5-1/Pers. Mar. del 14 maggio 2018 dell’Ufficio Personale Marescialli.

CAPITOLO II - PROFILI DI IMPIEGO

N. 7

1. I Marescialli in uscita dal corso triennale devono prestare un quadriennio di servizio a Tenenza o Stazione, ad eccezione di:
 - chi è già in possesso di una specializzazione tra quelle con il più alto contenuto tecnico e riportate nell'appendice 1 dell'allegato "A" alla lettera n. 944001-1/T79-1/Stud. datata 10 marzo 2023, che deve, comunque, prestare almeno un anno di servizio a Tenenza o Stazione, con possibilità di essere poi reimpiegato nell'ambito della specializzazione, aderendo a specifica interpellanza e previo superamento delle eventuali selezioni;
 - quelli classificatisi nel 1° e 2° decimo della graduatoria di corso ed individuati per incarichi di inquadramento o come istruttori presso:
 - le Scuole Allievi Marescialli e Brigadieri ed Allievi Carabinieri;
 - i Reggimenti/Battaglioni dell'Organizzazione Mobile,i quali, comunque, dopo 2 anni saranno trasferiti all'Organizzazione Territoriale, secondo criteri premiali nell'individuazione della sede di servizio, al fine di effettuare il previsto quadriennio d'impiego a Tenenza o Stazione, così acquisendo e consolidando la necessaria esperienza di base;
 - quelli selezionati, su base volontaria, dal Comando Generale d'intesa con il Raggruppamento Operativo Speciale durante il periodo formativo, per essere trasferiti "a domanda" al citato Raggruppamento dopo 3 anni di servizio a Tenenza o Stazione, previo conseguimento della qualifica di "Operatore Anticrimine" e ferma restando la necessità di dimostrare, nel primo anno di servizio nella catena anticrimine, particolari attitudini funzionali allo speciale comparto, la cui mancanza comporta il reimpiego:
 - "a domanda", nella precedente sede di servizio;
 - "d'autorità", senza oneri, presso reparto ricadente nel medesimo comune sede dell'articolazione anticrimine ove ha già prestato servizio;
 - quelli selezionati per essere impiegati, dopo un anno di servizio a Tenenza o Stazione⁶:
 - al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", ovvero ai Reggimenti 7° e 13°, previo superamento della relativa selezione e del corso propedeutico;
 - al 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, preferibilmente se in possesso di pregressa esperienza ippica e previo superamento della relativa selezione.
2. I Marescialli in uscita dal corso triennale sono assegnati dal Comando Generale:
 - ai Comandi di Corpo in relazione alle prioritarie esigenze di organico e di servizio;
 - se classificatisi nel 1°/10 della graduatoria e non impiegati per le esigenze di cui al punto 1, 2^a alinea, a uno dei Comandi di Corpo tra quelli richiesti, compatibilmente con i posti disponibili.I Comandi di Corpo, successivamente, provvedono ad assegnare i Marescialli alle dipendenti articolazioni, Comandi Tenenza/Stazione e Squadre, tenendo conto, ove possibile, delle aspettative del personale.
3. I Marescialli in uscita dal corso triennale, comunque dopo almeno un anno di servizio a Tenenza o Stazione⁶, sono reimpiegabili, se in possesso di specifiche competenze, qualifiche professionali e/o idonei titoli di studio (es. conoscenza di idiomi stranieri rari, avanzate conoscenze nel settore informatico, capacità tecniche in particolari settori), presso Reparti ove possano essere valorizzati adeguatamente, previa verifica, caso per caso, a cura del Comando Generale.
4. I Marescialli nominati al termine del corso superiore di qualificazione sono assegnati, salvo particolari comprovati motivi, al Comando di Legione nel cui territorio è dislocato il Reparto di pregressa appartenenza, per l'espletamento di un biennio di servizio a Tenenza o Stazione. Gli stessi, laddove già effettivi al Raggruppamento Operativo Speciale, ai Reggimenti 1°, 4°, 7° e 13°, agli Squadroni Eliportati Cacciatori, nonché ai Comandi dell'Organizzazione Speciale, potranno esservi confermati⁷, se in possesso della relativa specializzazione, su proposta motivata del Comando di Corpo di appartenenza.

⁶ Salvo deroghe per esigenze contingenti stabilite dal Comando Generale.

⁷ Per il 4° Reggimento a "cavallo" nell'incarico di Comandanti di squadra, equipollente ai fini dell'avanzamento.

5. I Marescialli in uscita dai corsi formativi specializzati in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono impiegati per almeno dieci anni nella specializzazione, venendo assegnati alle minori articolazioni dello speciale comparto, per maturarvi un quadriennio o un biennio minimi di permanenza, a seconda che provengano dal corso triennale o da quello superiore di qualificazione.
6. Gli appartenenti al ruolo possono essere:
- ammessi ai corsi di specializzazione attinenti all’impiego in Organizzazione diversa solo dopo il superamento del quadriennio/biennio di cui ai precedenti paragrafi 1 e 4, fatta eccezione per quello di “Capo Fanfara”, al quale si può accedere dopo un anno di servizio a Tenenza o Stazione;
 - destinati ad incarichi di natura esclusivamente gestionale, solo dopo aver prestato un periodo minimo di servizio di 10 anni comprensivo della fase formativa, fatto salvo quanto previsto per i “Reparti a prenotazione” dai nn. 24 e ss..
- Coloro che abbiano già prestato servizio nell’Arma nei Ruoli Sovrintendenti o Appuntati e Carabinieri non possono essere assegnati/confermati al Reparto di pregressa appartenenza, salvo motivate deroghe eccezionalmente disposte dal Comando Generale, su proposta del Comando di Corpo e fermo restando il divieto di scavalco (*es. riassegnazione di un Maresciallo che già reggeva in sede vacante il Reparto da Brigadiere*).
7. Ferme restando le determinazioni del Comando Generale, anche in relazione a eventuali esigenze di organico e di servizio, per l’impiego al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, in linea di massima, il trasferimento è disposto a seguito di segnalazione a cura dell’organismo interessato nei confronti del personale ritenuto idoneo per tali impieghi. In particolare, i Marescialli possono essere trasferiti:
- al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, se in possesso della valutazione caratteristica non inferiore a “Nella Media” e previo espletamento di un periodo di servizio a Tenenza o Stazione di 2 anni, per i frequentatori del Corso Superiore di Qualificazione, e di 3 anni, per quelli provenienti dal Corso Triennale;
 - ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, previo espletamento del previsto periodo di servizio a Tenenza o Stazione (2 e 4 anni in relazione al corso di provenienza).
8. Gli appartenenti al ruolo impiegati in incarichi caratterizzati dal rischio di corruzione, di volta in volta individuati dalla disciplina di settore, vi permangono per un periodo non superiore a 5 anni, al termine del quale sono avvicendati a cura degli organi di impiego competenti, salvo che non ricorrano situazioni eccezionali debitamente motivate e relazionate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con l’indicazione delle ragioni impeditive e delle misure alternative adottate.

1. I Vice Brigadieri promossi al termine del corso di qualificazione:
 - sono, di massima, destinati per l’espletamento di almeno un quadriennio di servizio a Tenenza o Stazione o Nucleo/Sezione/Aliquota Radiomobile nell’ambito della regione amministrativa nel cui territorio è dislocato il pregresso Reparto di appartenenza, ad eccezione di coloro i quali siano:
 - . già in possesso di una specializzazione tra quelle con il più alto contenuto tecnico e riportate nell’appendice 1 dell’allegato “B” alla lettera n. 944001-1/T79-1/Stud. datata 10 marzo 2023, che saranno reimpiegati, ove possibile, nell’incarico precedentemente ricoperto;
 - . stati prescelti, in relazione a dimostrate attitudini e capacità, per incarichi di inquadramento presso i Reggimenti/Battaglioni dell’Organizzazione Mobile;
 - specializzati in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono assegnati per il compimento di un quadriennio minimo di permanenza presso le minori articolazioni dello speciale comparto.

Motivate deroghe potranno essere eccezionalmente disposte dal Comando Generale, su proposta del Comando di Corpo di destinazione.
2. I Vice Brigadieri promossi al termine del corso di formazione professionale, compatibilmente con la disponibilità di utili posizioni, sono riassegnati ai Comandi di Corpo di appartenenza per l’impiego in incarichi organicamente attribuiti al ruolo, tenendo conto, per gli specializzati, di quanto previsto dalla pubblicazione n. N-8 “Norme per i corsi di formazione successiva per il personale dell’Arma dei Carabinieri”. In alternativa, sono reimpiegati nell’ambito della Regione amministrativa nel cui territorio è dislocato il pregresso Reparto di appartenenza, di massima nelle Organizzazioni Territoriale o Addestrativa in ragione delle posizioni disponibili.
3. Nel reimpiego secondo quanto stabilito nei precedenti paragrafi⁸, i Comandi competenti avranno cura di assegnare il citato personale valutandone:
 - la possibilità di conferma nei pregressi Reparti di appartenenza, in relazione alle eventuali carenze organiche nel ruolo, ed evitando, comunque, il verificarsi di scavalcamenti di altro personale più anziano nel ruolo di provenienza;
 - le aspettative eventualmente rappresentate, fermo restando quanto indicato al precedente alinea.
4. Gli appartenenti al ruolo possono essere:
 - ammessi ai corsi di specializzazione, solo dopo il superamento del quadriennio di cui al precedente paragrafo 1, se promossi al termine del corso di qualificazione;
 - destinati a incarichi di natura esclusivamente gestionale, solo dopo aver prestato un periodo minimo di servizio di 10 anni comprensivo della fase formativa, fatto salvo quanto previsto per i “Reparti a prenotazione” dai nn. 24 e ss..
5. Ferme restando le determinazioni del Comando Generale, anche in relazione a eventuali esigenze di organico e di servizio, per l’impiego al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, in linea di massima, il trasferimento è disposto a seguito di segnalazione a cura dell’organismo interessato nei confronti del personale ritenuto idoneo per i peculiari impieghi. In particolare, i Sovrintendenti potranno essere trasferiti:
 - al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, se in possesso della valutazione caratteristica non inferiore a “*Nella Media*” e previo espletamento di un periodo di servizio a Tenenza o Stazione o Nucleo/Sezione/Aliquota Radiomobile di 3 anni, per i soli provenienti dal Corso di Qualificazione;
 - ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, previo espletamento del previsto periodo di servizio a Tenenza o Stazione o Nucleo/Sezione/Aliquota Radiomobile, per i soli provenienti dal Corso di Qualificazione.
6. Gli appartenenti al ruolo impiegati in incarichi caratterizzati dal rischio di corruzione, di volta in

⁸ Sino al riassorbimento dell’immissione sovranumeraria nel ruolo prevista dall’art. 2196-quinquies del COM, le anzidette disposizioni potranno essere integrate da specifici lineamenti d’impiego, allegati ai relativi bandi di concorso, che informeranno l’assegnazione degli interessati al concreto bilanciamento tra posizioni di impiego disponibili e posti a concorso.

volta individuati dalla disciplina di settore, vi permangono per un periodo non superiore a 5 anni, al termine del quale sono avvicendati a cura degli organi di impiego competenti, salvo che non ricorrano situazioni eccezionali debitamente motivate e relate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con l'indicazione delle ragioni impositive e delle misure alternative adottate.

7. I Carabinieri neo-promossi sono destinati:

- a. se classificatisi nel 1°/10 della graduatoria finale del corso formativo, a uno dei Comandi di Corpo tra quelli indicati, compatibilmente con i posti disponibili;
- b. in relazione alle esigenze di organico e di servizio, ai Comandi Legione per l'impiego a Tenenza o Stazione, ove dovranno permanere per almeno quattro anni di servizio, ad eccezione di quelli individuati al fine dell'assegnazione:
 - dopo almeno due anni, per completare il quadriennio, a Nuclei/Sezioni/Aliquote Radiomobili o Squadriglie;
 - al termine del corso di specializzazione in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, alle minori articolazioni dello speciale comparto, per maturarvi un quadriennio minimo di permanenza.

Motivate deroghe potranno essere eccezionalmente disposte dal Comando Generale, su proposta del Comando di Corpo di destinazione;

- c. dopo un periodo minimo di permanenza, non inferiore a 1 anno, presso la Tenenza o la Stazione⁹, possono essere reimpiegati:
 - al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", ovvero ai Reggimenti 7° e 13°, previo superamento della relativa selezione e del corso propedeutico;
 - al 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, preferibilmente se in possesso di pregressa esperienza ippica e previo superamento della relativa selezione;
 - ai restanti Reggimenti/Battaglioni dell'Organizzazione Mobile;
 - al Reggimento Corazzieri, con esclusione del Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica, secondo quanto previsto dal successivo n. 29;
 - a fanfare, qualora già in possesso di idoneo titolo di studio e previo superamento di esame tecnico-artistico svolto a cura del Maestro Direttore della Banda dell'Arma;
 - a infermerie presidiarie, se in possesso di Laurea di I livello in scienze infermieristiche o titolo equipollente.

8. Gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri:

- a. effettivi ai Reggimenti/Battaglioni delle Brigate Mobili 1[^] e 2[^] possono essere trasferiti a "domanda" a Reparti delle Organizzazioni Territoriale, Addestrativa e Mobile dell'Arma dei Carabinieri:
 - fatta salva la normativa prevista dalla pubblicazione n. N-8 "Norme per i corsi di formazione successiva per i militari dell'Arma dei Carabinieri", relativamente al periodo minimo di impiego nelle specializzazioni possedute (8 anni ovvero 10 per quelle ad alto contenuto tecnico);
 - tenendo conto delle esigenze di organico e di servizio dei Reparti di appartenenza e di quelli richiesti e nel rispetto delle disposizioni, annualmente emanate, regolanti l'assegnazione alle regioni di origine;
- b. devono aver prestato un periodo minimo di servizio di 10 anni comprensivo della fase formativa, per aspirare all'impiego a incarichi gestionali¹⁰, fatto salvo quanto previsto per i "Reparti a prenotazione" dai nn. 24 e ss.;
- c. specializzati in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono impiegati per almeno dieci anni nella specializzazione da svolgersi, una volta maturato il quadriennio minimo di permanenza presso le minori articolazioni dello speciale comparto, in Reparti ove sono ordinativamente previste posizioni a loro devolute;
- d. dopo almeno un anno di servizio presso una Tenenza o una Stazione⁹, sono impiegabili, se in possesso di specifiche competenze, qualifiche professionali e/o idonei titoli di studio (es. conoscenza di idiomi stranieri rari, avanzate competenze nel settore informatico, capacità

⁹ Salvo deroghe per esigenze contingenti stabilite dal Comando Generale.

¹⁰ Non rientrano tra gli incarichi gestionali quelli di "addetto all'Autodirigimento del Reparto Comando", di "conduttore automezzi", né quelli di "addetto" a Segreteria/Ufficio Comando/Nucleo Comando, questi ultimi limitatamente al personale adibito a mansioni di autista del comandante.

tecniche in particolari settori), presso Reparti ove possano essere valorizzati adeguatamente, previa verifica, caso per caso, a cura del Comando Generale.

9. Ferme restando le determinazioni del Comando Generale, anche in relazione a eventuali esigenze di organico e di servizio, per l'impiego al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, in linea di massima, il trasferimento è disposto a seguito di segnalazione a cura dell'organismo interessato nei confronti del personale ritenuto idoneo per tali impieghi. In particolare, gli Appuntati e i Carabinieri possono essere trasferiti:
 - al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, se in possesso della valutazione caratteristica non inferiore a “*Nella Media*” e previo espletamento di un periodo di servizio a Tenenza o Stazione di 3 anni;
 - ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, previo espletamento del previsto periodo di 4 anni di servizio a Tenenza o Stazione.
10. Gli appartenenti al ruolo impiegati in incarichi caratterizzati dal rischio di corruzione, di volta in volta individuati dalla disciplina di settore, vi permangono per un periodo non superiore a 5 anni, al termine del quale sono avvicendati a cura degli organi di impiego competenti, salvo che non ricorrano situazioni eccezionali debitamente motivate e relazionate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con l'indicazione delle ragioni impeditive e delle misure alternative adottate.

N. 9

La permanenza nell'incarico e/o nella sede dei militari dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, è sempre subordinata alle preminenti esigenze di organico e di servizio dei reparti e alla necessità di garantirne il miglior andamento, tenendo altresì conto della necessità di sostenere e/o incoraggiare motivazione, impegno e rendimento dei singoli.

In ogni caso deve ricorrere il requisito dell'assenza di cause di incompatibilità, in qualsiasi epoca accertate o insorte.

TITOLO II

CAPITOLO I - TRASFERIMENTI DEFINITIVI

N. 10

Il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri ha facoltà di presentare istanza di trasferimento nell'ambito della "Pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda", che, quale strumento ordinario per la mobilità ad istanza di parte, disciplina i flussi in ingresso ai Comandi di Corpo, compatibili per l'alimentazione con la medesima procedura, in relazione alle carenze organiche e alle contingenti esigenze operative.

Tale procedura, alla quale i militari possono aderire senza necessità di addurre particolari motivazioni:

- è regolata annualmente da una specifica circolare diramata dal Comando Generale;
- si basa su una valutazione di tipo paraconcorsuale con graduatoria finale, in osservanza dei criteri di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia, di cui alla legge del 7 agosto 1990, n. 241;
- prevede l'assegnazione di punteggi sulla base di specifici parametri, tra cui l'anzianità di servizio, la valutazione caratteristica, i titoli conseguiti, nonché eventuali situazioni particolari dei partecipanti, ovvero la relativa decurtazione nei casi espressamente indicati, e la conseguente formazione di una graduatoria finale;
- può essere utilizzata per corrispondere a necessità straordinarie di alimentazione di specifici Comandi di Corpo per contingenti situazioni operative o al verificarsi di improvvise esigenze di potenziamento di specifici reparti, ricorrendo al trasferimento dei militari secondo l'ordine di graduatoria.

La procedura non consente l'alimentazione dei reparti elencati al n. 24 e ss., salvo diverse disposizioni contenute nella circolare annuale.

N. 11

L'alimentazione della 2^a Brigata Mobile è assicurata, previo superamento dell'iter addestrativo previsto da specifiche direttive, con militari:

- selezionati presso gli istituti di formazione;
- disponibili al particolare impiego, previa adesione a specifiche interpellanze;
- trasferiti, limitatamente a taluni reparti, con la pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda.

Il personale che accede ai Reggimenti della 2^a Brigata Mobile¹¹ ha facoltà di presentare istanza di trasferimento, in qualsiasi momento dell'anno, al compimento del 4° anno di permanenza al Comando di Corpo, per i soli reparti della linea Territoriale, Mobile o Addestrativa.

N. 12

Secondo quanto previsto dalla specifica disciplina¹²:

a. i Comandi di Corpo:

- individuano le sedi disagiate e, ogni sei anni, ne verificano l'attualità, tenendo conto dei parametri valutativi di riferimento, di eventuali modifiche ordinarie intervenute e/o di riqualificazione urbana e ambientale;
- pianificano nel proprio ambito le procedure d'impiego e, diramando specifiche interpellanze, designano il personale da impiegare nelle sedi disagiate di competenza, scegliendo prioritariamente coloro che:
 - . hanno prestato almeno 4 anni di servizio (escluso il periodo formativo);
 - . hanno riportato una valutazione caratteristica almeno "superiore alla media";

¹¹ Ai sensi della circolare n. 97615-39/T29-2 Pers. B.A.C. del 4 agosto 2008.

¹² Circolari n. 40501-16/T-25-13 Pers. Mar. del 5 dicembre 2013, n. 40501-16/T-28-1 Pers. Mar. del 25 luglio 2017 e n. 40501-16/T-32-1 del 20 dicembre 2019.

- . sono idonei al servizio militare incondizionato e d'Istituto nell'Arma dei Carabinieri;
 - . hanno ottenuto, se appartenenti alle Sezioni di P.G., il previsto "nulla osta" da parte della competente Autorità Giudiziaria;
 - . non sono sottoposti a procedimento penale e/o disciplinare;
 - . non sono mai stati condannati o non hanno riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio;
 - . non sono impiegati nelle specializzazioni ostative nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda;
 - . riuniscono un idoneo profilo professionale/personale, da determinare analiticamente in ragione dei seguenti elementi di valutazione: anzianità di servizio (prediligendo l'effettivo servizio prestato presso l'Organizzazione Territoriale o presso le Stazioni Carabinieri Forestali); rendimento in servizio; situazioni particolari, anche private; significative divergenze tra forza organica ed effettiva dei reparti cedenti e acquirenti;
- b. il Comando Generale, qualora non sia possibile per i Comandi di Corpo ripianare gli organici delle sedi disagiate, provvede nel senso individuando le soluzioni d'eccezione;
- c. il personale che presta servizio in zone considerate disagiate matura:
- se di prima fascia, al compimento del 4° anno di effettivo servizio¹³, il titolo ad essere trasferito presso la regione amministrativa di origine o di gradimento, senza impegno per la sede di definitivo impiego. Laddove vi presti effettivo servizio per un ulteriore biennio, acquisirà titolo al trasferimento per la provincia di origine o di gradimento;
 - se di seconda fascia, un punteggio incrementale nell'ambito della procedura per la pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda;
- d. i militari trasferiti o assegnati a Squadroni Eliportati Cacciatori, specializzati "Addetti allo Squadrono Eliportato" o "infermieri professionali"¹⁴, dopo il completamento del 4° anno di effettivo servizio presso i predetti reparti e sempreché meritevoli, maturano anch'essi titolo ad essere trasferiti presso la regione amministrativa di origine o di gradimento, senza impegno per la sede di definitivo impiego, e, laddove vi prestino effettivo servizio per un ulteriore biennio, acquisiranno titolo al trasferimento per la provincia di origine o di gradimento.

N. 13

I militari, per fondati e comprovati motivi di carattere sanitario, assistenziale o economico, possono richiedere il trasferimento nell'ambito dei Comandi di Corpo di appartenenza o al di fuori degli stessi, indipendentemente dal periodo di permanenza, presentando istanza ai sensi del n. 398 del Regolamento Generale per l'Arma, da inoltrare, per il tramite gerarchico, ai Comandi competenti a decidere.

Le istanze di trasferimento a vario titolo motivate, dovranno essere esaminate e, conseguentemente determinate, tenuto anche conto delle esigenze di organico e di servizio dei reparti interessati dalla eventuale movimentazione.

N. 14

Il militare dell'Arma¹⁵, il cui coniuge o l'unito civilmente espleti attività lavorativa subordinata con contratto a tempo indeterminato, può presentare istanza di trasferimento ai sensi del n. 398 del Regolamento Generale per l'Arma finalizzata al ricongiungimento, sia in ambito nazionale sia regionale. L'esame delle istanze di trasferimento e le relative determinazioni sono subordinati alle esigenze di organico e di servizio dei reparti interessati dalla eventuale movimentazione.

Onde consentire il ricongiungimento ai militari dell'Arma tra loro coniugati o uniti civilmente fino ai minori livelli, fatte salve eventuali esigenze di organico e di servizio, gli stessi possono essere impiegati:

¹³ Calcolato ai sensi della circolare n. 926001-75/T23-10 Pers. Mar. dell'8 giugno 2022.

¹⁴ Ai sensi della circolare n. 910002-10/T23-1/Pers. Mar. del 20 settembre 2014.

¹⁵ Ai sensi delle circolari n. 944001-1/T-16 Pers. Mar. del 9 febbraio 2010, n. 944001-1/T16-15-2/Pers. Mar. del 31 ottobre 2017 e n. 936001-2/T14-1/Pers.Mar. del 30 settembre 2021 e delle Linee Guida in materia di "Pari opportunità, Tutela della Famiglia e della Genitorialità", Ed.2017, dello Stato Maggiore Difesa.

- presso differenti Tenenze o Stazioni, anche se dipendenti dallo stesso Comando Compagnia;
- nella sede del Comando di Compagnia/Reparto Territoriale, purché effettivi a due diversi reparti, uno dei quali non a proiezione operativa.

A tal riguardo possono essere considerate anche le istanze prodotte dai conviventi anagraficamente certificati.

Per i frequentatori di corsi di base, il ricongiungimento fra militari dell'Arma verrà perseguito, in mancanza di specifiche controindicazioni o di esigenze di servizio e senza possibilità di deroghe ai limiti e agli obblighi vigenti, contemplando per loro reparti prossimi nella medesima regione amministrativa, dove saranno destinati se entrambi allievi o ivi già impiegato il coniuge o l'unito civilmente.

Nei casi in cui l'esigenza di ricongiungimento consegua invece al reimpiego di uno dei due componenti la coppia in ragione della volontaria adesione a procedure che comportano o realizzano l'aspirazione al trasferimento in altra sede di servizio, la determinazione in ordine alla possibilità di accoglimento della conseguente istanza del coniuge o dell'unito civilmente terrà conto anche della necessità di non penalizzare le legittime aspettative di altri militari in possesso dei requisiti previsti. Il militare movimentato, in caso di non accoglimento dell'istanza di ricongiungimento, potrà revocare il provvedimento ovvero rinunciare al corso a cui è stato ammesso, senza l'adozione di alcuna penalizzazione.

N. 15

Per i coniugi o uniti civilmente ovvero conviventi di fatto, anagraficamente certificati, entrambi militari e appartenenti a Forze Armate diverse, i rispettivi organi d'impiego, qualora non ritengano di potervi aderire direttamente, procedono all'esame congiunto delle istanze di trasferimento per il loro ricongiungimento al fine di una coordinata valutazione delle implicazioni e degli eventuali vincoli, sul piano dell'impiego e del servizio, riconducibili al ruolo, al grado e alla crescita del personale interessato, in applicazione della disposizione prevista dall'art. 2209-sexies, lett. b) del Codice dell'Ordinamento Militare.

È altresì riconosciuta la possibilità di avanzare istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge che presti servizio all'estero, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 2209-sexies, lett. c) e dall'art. 910 del citato Codice.

N. 16

Al militare che assiste un disabile in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992, può essere concesso, a richiesta e ove possibile, il trasferimento temporaneo alla sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

L'istanza è rimessa alla valutazione discrezionale delle autorità competenti a determinarlo, che devono salvaguardare le esigenze di servizio dei reparti interessati alla eventuale movimentazione.

Il militare che fruisce dei benefici di cui alla citata legge non è impiegabile, ai sensi del d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8, in operazioni in ambito internazionale e/o in attività propedeutiche alle stesse.

N. 17

L'impiego dei militari eletti a cariche pubbliche è disciplinato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gli appartenenti alle Forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative non possono prestare servizio, per almeno tre anni, nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, ai sensi dell'art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

N. 18

Il trasferimento alle Sezioni di polizia giudiziaria è disciplinato dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 "Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p.", agli artt. 5 e ss., in base alle posizioni di impiego previste dalle tabelle organiche.

CAPITOLO II - TRASFERIMENTI TEMPORANEI

N. 19

Il militare dell'Arma¹⁶ può presentare istanza di trasferimento temporaneo per un altro reparto. Tale istituto ha natura:

- eccezionale, potendo essere adottato soltanto in presenza di situazioni di assoluta gravità e non altrimenti risolvibili;
- temporanea, perché strettamente commisurato a esigenze assistenziali o di altra particolare natura, la cui durata è limitata nel tempo.

Il militare può chiedere una proroga all'originaria determinazione solo laddove subentrino comprovati elementi di novità rispetto alla situazione già valutata e che richiedano, con connotazione di uguale eccezionalità, il prolungamento del provvedimento. Alla scadenza del periodo concesso, qualora non sia stata notificata una proroga, il militare dovrà far rientro al reparto di appartenenza.

Per ridurre i tempi di trattazione, le istanze di trasferimento temporaneo o di proroga devono essere:

- esaminate dall'ufficiale diretto dell'istante, con parere fondato su riscontri obiettivi, eventualmente acquisiti dal Comando territorialmente competente sul luogo dell'esigenza, che evidenzino, in caso di richieste dettate da motivi assistenziali, la presenza di congiunti che possano garantire adeguato supporto;
- trasmesse dal Comando di ufficiale diretto al Comando competente, e, per conoscenza, alla Scala gerarchica.

Il Comando Generale e i Comandanti di Legione, nel disporre un trasferimento temporaneo (secondo gli stessi criteri e limiti), ne danno comunicazione per conoscenza ai Comandi di Vertice competenti.

N. 20

I militari dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, in applicazione dell'art. 1493 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, hanno facoltà di presentare istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che consente al genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche, di poter chiedere l'assegnazione, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita qualsiasi tipo di attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

La concessione del beneficio non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del Comando competente a decidere, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, tenendo conto anche delle esigenze di organico e di servizio del reparto di provenienza e di destinazione, che possono motivarne il diniego¹⁷.

Il Comando di ufficiale diretto da cui il militare interessato dipende trasmette la domanda presentata da quest'ultimo direttamente al Comando competente, che provvede a:

- verificare la sussistenza dei requisiti;
- informare, per conoscenza, la Scala gerarchica fino a livello di Comando di Corpo (laddove quest'ultimo non sia competente all'adozione del provvedimento finale);
- interessare contestualmente il paritetico Comando competente per l'esecuzione dei relativi accertamenti, i cui esiti dovranno essere riferiti direttamente a quello deputato a decidere.

In caso di accoglimento dell'istanza, i Comandi Legione acquirenti dovranno verificare periodicamente l'attualità dei requisiti previsti, relativamente alla posizione lavorativa del coniuge del militare.

I Comandi di Corpo che adottano nel proprio ambito un trasferimento temporaneo ai sensi del citato art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 devono darne notizia agli Uffici del Personale del Comando Generale.

¹⁶ Ai sensi della circolare n.40501-1/T-304-3/Pers. del 10 marzo 1999.

¹⁷ Art. 45, co. 31-bis del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'art. 40 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

CAPITOLO III - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI TRASFERIMENTI.

N. 21

Le istanze di trasferimento devono essere trattate dagli Uffici competenti con la massima sollecitudine. Al riguardo i Comandi gerarchici dovranno costantemente curare l'aggiornamento della scheda "Perseo" del militare e produrre un visto con cui:

- esprimere un parere¹⁸ circa l'oggettività e la rilevanza delle motivazioni addotte;
- indicare, se note, eventuali situazioni ostative all'impiego nelle località richieste, interloquendo, nel caso, con i Comandi competenti territorialmente;
- evidenziare eventuali specializzazioni o abilitazioni possedute dall'interessato e l'eventuale impiego nelle stesse;
- segnalare ogni altro elemento utile a valutare l'istanza, fermo restando che l'apprezzamento complessivo delle esigenze di organico e di servizio, da contemperare con quelle personali, è di esclusiva competenza del livello centrale della scala gerarchica.

Alle domande con cui vengono prospettate particolari situazioni o motivazioni di carattere assistenziale e sanitario devono essere allegati gli eventuali rapporti dei comandi interessati agli accertamenti e la documentazione medica presentata dal militare, il quale deve specificare se nella regione e/o provincia amministrativa in cui chiede di essere trasferito per prestare assistenza al proprio familiare vi siano altri congiunti in grado di provvedervi.

I Comandi competenti, ai fini della decisione, si avvalgono del parere dell'organo sanitario che si esprime circa la rilevanza medica della patologia rappresentata.

Le domande tese ad ottenere il trasferimento dalla "forza potenziale" di un Comando di Corpo a un altro debbono essere archiviate.

N. 22

Ai sensi del n. 405 del Regolamento Generale per l'Arma, i militari dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, salvo specifica indicazione della data, devono effettuare il trasferimento per la nuova sede entro:

- il ventesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento, che deve essere eseguita nell'immediatezza della sua ricezione a cura del superiore diretto, se trasferiti a diverso Comando di Corpo;
- entro il dodicesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento, che deve essere eseguita nell'immediatezza della sua ricezione a cura del superiore diretto, se trasferiti nell'ambito del medesimo Comando di Corpo.

Il personale trasferito resta in forza al reparto cedente sino alla data di effettiva presentazione a quello acquirente.

N. 23

L'impossibilità, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, da parte dei militari dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri a eseguire il movimento entro i limiti di tempo stabiliti, deve essere comunicata, come previsto dal n. 407 del Regolamento Generale per l'Arma:

- in caso di trasferimento ad altro Comando di Corpo, da quello cedente a quello acquirente nonché ai Comandi superiori fino a quello che ha determinato il trasferimento;
- in caso di trasferimento nell'ambito del Comando di Corpo, dal reparto cedente a quello acquirente e allo stesso Comando di Corpo, per il tramite gerarchico.

Tutti i militari frequentatori di corso di formazione di base, al termine dello stesso, qualora non in grado di raggiungere i reparti cui sono stati assegnati poiché in licenza di convalescenza o ricoverati

¹⁸Se la domanda è stata presentata ai sensi dell'art. 42 bis del d. lgs. del 26 marzo 2001 n. 151, di cui al precedente n. 20, il parere deve limitarsi a tenere conto della sussistenza dei requisiti previsti, fatte salve eventuali ulteriori motivazioni meritevoli di essere rappresentate.

in luoghi di cura, sono assunti in forza, a decorrere dalla data del provvedimento, dai reparti acquirenti, ai quali devono essere segnalati dal Comando di Corpo della Organizzazione Addestrativa, ove hanno svolto il corso, e per conoscenza alla scala gerarchica.

Le domande di revoca dei trasferimenti "a domanda" devono essere immediatamente trasmesse dal Comando di appartenenza a quello che ha emesso il provvedimento. L'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla notifica della decisione adottata.

I trasferimenti "d'autorità" vanno sempre eseguiti anche in presenza di iniziative di parte che potrebbero comportare diverse determinazioni.

TITOLO III

CAPITOLO I - PRENOTAZIONI PER INCARICHI PRESSO MINISTERI, COMANDI, REPARTI ED ENTI VARI

N. 24

Gli appartenenti ai ruoli degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri che, in possesso dei requisiti di cui al successivo n. 28, desiderino essere prenotati per l'assegnazione alle sottototate articolazioni:

- Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica, Comando Carabinieri Senato della Repubblica, Comando Carabinieri Camera dei Deputati, Comando Carabinieri Corte Costituzionale, Comando Carabinieri Corte dei Conti, Nucleo Carabinieri Suprema Corte di Cassazione, Reparto Carabinieri Consiglio di Stato, Reparto Carabinieri Consiglio Superiore della Magistratura;
- Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria¹⁹, Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica²⁰, Comando Carabinieri per la Tutela della Salute²¹, Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare²², Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro²³, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale²⁴, RaCIS e RIS²⁵, Raggruppamento Aeromobili Carabinieri e NEC²⁶;
- Servizio Amministrativo del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, Ufficio Comando del Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, Ufficio Comando del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi, Uffici Comando dei Raggruppamenti Carabinieri Biodiversità e CITES, Sezione Finanziaria Biodiversità del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità;²⁷
- Reparto Carabinieri Ministero Difesa Gabinetto, reparti dell'Organizzazione di Polizia Militare (Comandi CC di P.M. presso SGD, SMD, SME, SMA e SMM), Area T/A o T/O del Ministero della Difesa, Nuclei Sicurezza Industriale Carabinieri;
- Reparto CC Agenzia Sicurezza MM e Agenzie di Sicurezza Interregionale e di Base;
- Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (impiego Italia), Nuclei Carabinieri presso Ministeri, Enti Vari e Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- Comando Carabinieri Banca d'Italia (sedi di Roma, Vermicino, Piacenza e Bari)²⁸;
- Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell'Arma dei Carabinieri, Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia, Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro e Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri;
- Reparti presso Organismi Internazionali in Italia;
- Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU), NATO Stability Policing Center of

¹⁹ Limitatamente al personale non specializzato dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri per l'impiego al Nucleo Comando.

²⁰ Limitatamente al personale non specializzato dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri per l'impiego all'Ufficio Comando della sede di Roma ovvero al solo personale dei ruoli Appuntati e Carabinieri inquadrati nei dipendenti Gruppi.

²¹ Il personale del ruolo Ispettori solo per l'impiego all'Ufficio Comando della sede di Roma.

²² Limitatamente al personale non specializzato dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri per l'impiego al Nucleo Comando.

²³ Limitatamente al personale non specializzato dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri per l'impiego presso i dipendenti Nuclei Comando e Sezione Analisi.

²⁴ Limitatamente al personale non specializzato dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri per l'impiego all'Ufficio Comando della sede di Roma.

²⁵ Limitatamente al personale non specializzato dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in servizio presso l'Ufficio Comando (qualora in possesso di specializzazioni nel settore telematico), il Reparto Analisi Criminologiche, i Nuclei Comando, le Sezioni Personale e Addestramento dei RTS e dei Nuclei Reperti, nonché le Sezioni Intervento Operativo il cui personale è specializzato "Addetto ai rilievi tecnici e repertamento".

²⁶ Limitatamente al personale non specializzato dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri da impiegare presso gli uffici della sede del RAC e i Nuclei Comando dei dipendenti Nuclei Elicotteri.

²⁷ Le posizioni di impiego da Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri possono essere devolute a personale non RF/spec. "F.A.A." fino ad un massimo di 1/3 della consistenza complessiva.

²⁸ I militari assegnati al Reparto Scorte Carabinieri Banca d'Italia di Vermicino, deputati alla scorta valori, in ragione della natura del delicato incarico dovranno garantire assoluta affidabilità e saranno avvicinati al compimento del quinto anno di permanenza al reparto.

Excellence (NATO SP COE), Quartier Generale della Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR);

- Direzione Centrale della Polizia Criminale (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, Servizio Analisi Criminale, Servizio Centrale di Protezione, Servizio per il Sistema Informativo Interforze), Direzione Centrale per i Servizi Antidroga²⁹, Ufficio di Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia, Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza e altri reparti interforze di polizia;

- Compagnia Carabinieri R.U.D.,

devono presentare domanda esclusivamente mediante l'apposito applicativo informatico, in aderenza a quanto previsto dalla circolare n. 944001-1/T21-12 Pers. B.A.C. del 25 settembre 2014.

Il personale effettivo a reparti ove è prevista la corresponsione di emolumenti aggiuntivi deve essere avvicinato al compimento del 5° anno di servizio, come previsto dal n. 391 del Regolamento Generale per l'Arma.

N. 25

La prenotazione può essere:

- chiesta per uno solo dei Comandi o Reparti indicati al precedente n. 24 (fatta eccezione per quella funzionale all'impiego presso il CoESPU, che non ne esclude un'ulteriore per altro Ente di cui al citato n. 24 e può essere avanzata anche da personale in servizio presso reparti a prenotazione), nel cui ambito devono essere precisate le sedi preferite, non più di tre, laddove previste;
- avanzata esclusivamente mediante l'apposito applicativo indicato al precedente n. 24, presente sul portale dell'Arma, senza addurre particolari motivazioni;
- annullata a richiesta del militare.

N. 26

Ogni prenotazione decade automaticamente:

- il 31 dicembre del biennio successivo all'anno in cui è stata presentata e può essere rinnovata secondo le modalità stabilite dalla circolare n. 944001-1/T21-12 Pers. B.A.C. del 25 settembre 2014 e ss.mm.;
- qualora il militare, trasferito al reparto per il quale si era prenotato, produca istanza di revoca. In tal caso, potrà presentare una nuova prenotazione per quel reparto solo dopo un biennio dalla data della domanda di rinuncia;
- successivamente alla prenotazione, qualora i militari presi in nota vengano trasferiti:
 - definitivamente ad altro Comando di Corpo;
 - alla Direzione Investigativa Antimafia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (AISE, AISI e DIS nonché alla Protezione Civile), a Ente/Amministrazione esterna alla Difesa (personale in posizione di "comando");
- al venir meno dei requisiti previsti.

N. 27

I militari che prestano servizio presso i Comandi o Reparti di cui al precedente n. 24, le Sezioni Sportive Carabinieri, il Centro Subacquei e i relativi Nuclei, al termine dello specifico incarico, possono prenotarsi per un altro tra i citati reparti solo dopo aver compiuto almeno 4 anni di servizio presso l'Organizzazione Territoriale, Mobile o Addestrativa.

Il personale che rientra nell'Arma dalla Direzione Investigativa Antimafia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (AISE, AISI, DIS ed esigenza legge 23.08.1988, n. 400, art. 33 nonché alla Protezione Civile), da una Amministrazione/Ente esterno alla Difesa (in posizione di "comando"), al termine dello specifico incarico, può prenotarsi per i reparti di cui al n. 24 solo dopo aver compiuto almeno 4 anni di servizio presso l'Organizzazione Territoriale, Mobile o Addestrativa.

²⁹Solo per il personale del ruolo Ispettori.

I requisiti per ottenere la prenotazione per i Comandi o Reparti di cui al precedente n. 24 sono i seguenti:

- a. non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari di corpo (ad eccezione del richiamo) e/o condanne penali per delitti non colposi (ancorché non passate in giudicato);
- b. aver riportato nell'ultimo biennio la valutazione caratteristica di almeno SUPERIORE ALLA MEDIA;
- c. aver compiuto:
 - quattro anni di permanenza al Comando di Corpo di appartenenza e comunque il previsto periodo di "deregionalizzazione";
 - per i militari che chiedono di essere presi in nota per il Servizio Centrale di Protezione, 28 anni di età e 6 anni di effettivo servizio;
- d. essere in possesso, per i militari che chiedono di essere presi in nota per:
 - il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, della conoscenza certificata, in corso di validità, di una lingua comunitaria (solo l'inglese per l'Unità Nazionale Europol);
 - il Servizio per il Sistema Informativo Interforze, di certificate conoscenze informatiche;
- e. avere altezza almeno di metri 1,70 per coloro che aspirano al Comando Carabinieri Camera dei Deputati, Comando Carabinieri Corte Costituzionale, Comando Carabinieri Corte dei Conti, Comando Carabinieri Senato della Repubblica, Reparto Carabinieri Consiglio di Stato, Reparto Carabinieri Consiglio Superiore della Magistratura, Nucleo Carabinieri Suprema Corte di Cassazione, Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica;
- f. aver compiuto, se del ruolo Ispettori, il periodo di comando previsto per il grado;
- g. essere stato ammesso, se Carabiniere, nel servizio permanente;
- h. dover compiere almeno 6 anni di servizio prima del raggiungimento dei limiti di età all'atto della presentazione della domanda;
- i. non essere in possesso di specializzazioni o abilitazioni per il conseguimento delle quali la pubblicazione N-8 edizione 2013 prevede la frequenza di un corso la cui durata è pari o superiore a 30 giornate addestrative (al netto dei riposi festivi, del giorno non lavorativo ovvero del riposo settimanale). È da considerarsi ostantivo, sebbene la durata del corso sia inferiore a 30 giornate lavorative, il possesso delle specializzazioni di "addetto al Comando CC Tutela Patrimonio Culturale" e "addetto al Comando CC Antifalsificazione Monetaria". Non saranno considerate ostantive qualora, alla data di presentazione dell'istanza, risultino essere state conseguite da almeno 8 anni (10 anni per: pilota di elicottero, specialista di elicottero, abilitato al comando di unità d'altura, abilitato al comando di unità costiere, operatore subacqueo, tecnico delle comunicazioni, analista/assistente di laboratorio, infermiere. professionale, fisioterapista, tecnico di radiologia medica) o siano previste nella tabella ordinativa del Comando oggetto della prenotazione;
- j. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado, limitatamente agli appartenenti al ruolo degli Ispettori da impiegare presso gli Organismi Interforze dell'area T/O e T/A del Ministero della Difesa;
- k. avere la conoscenza certificata dell'inglese e di altra lingua per l'assegnazione al Centro Lingue Estere dell'Arma;
- l. avere la conoscenza certificata delle lingue inglese ed eventualmente anche francese per l'assegnazione al CoESPU (solo per le p.o. che prevedono il requisito linguistico), nonché di quella specificamente prevista dalle relative job descriptions per l'assegnazione al NATO SP COE e EUROGENDFOR.

La perdita di uno dei requisiti di cui alla lett. "a" e "b" è causa di allontanamento dai reparti di cui al n. 24. Il Comando di Corpo dovrà tempestivamente segnalare al competente ufficio del Comando Generale il personale incorso nella perdita dei predetti requisiti, per promuovere il conseguente trasferimento ad altra Organizzazione dell'Arma, ovvero per avanzare proposta motivata per l'eventuale permanenza al reparto di appartenenza.

N. 29

Il personale del ruolo Appuntati e Carabinieri che aspira al trasferimento al Reggimento Corazzieri, con esclusione del Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica, deve possedere i requisiti:

- fisici: statura non inferiore a m. 1,90, armonicamente sviluppata;
- morali: ineccepibile condotta, spiccato rendimento in servizio, sicuro affidamento.

Il personale prescelto dovrà compiere un periodo di esperimento di 6 mesi. Il definitivo trasferimento è subordinato al superamento di apposita selezione e al conseguimento della specializzazione "Passaggio nell'Arma a cavallo".

Il personale effettivo al Reggimento Corazzieri che non si trovi a meno di 5 anni dal collocamento in congedo per limiti di età è soggetto ad un periodo di permanenza massima al reparto pari a 15 anni, suscettibile di una o più proroghe biennali, al termine del quale sarà reimpiegato presso altra Organizzazione dell'Arma dei Carabinieri.

N. 30

Il personale che aspira al trasferimento al Comando Generale:

a. deve possedere i seguenti requisiti di base:

- non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari di corpo (ad eccezione del richiamo) o condanne penali, per delitti non colposi, ancorché non passate in giudicato;
- avere almeno un biennio di servizio (escludendo il periodo di allievo);
- aver compiuto il periodo di comando utile ai fini dell'avanzamento (se del ruolo Ispettori);
- avere valutazione caratteristica almeno "superiore alla media";
- non essere in possesso di specializzazioni o abilitazioni per il conseguimento delle quali la pubblicazione N-8 edizione 2013 prevede la frequenza di un corso la cui durata è pari o superiore a 30 giornate addestrative (al netto dei riposi festivi, del giorno non lavorativo, ovvero del riposo settimanale). È da considerarsi ostativo, sebbene la durata del corso sia inferiore a 30 giornate lavorative, il possesso delle specializzazioni di "addetto al Comando CC Tutela Patrimonio Culturale" e "addetto al Comando CC Antifalsificazione Monetaria". Non saranno considerate ostative qualora, alla data di presentazione dell'istanza, risultino essere state conseguite da almeno 8 anni (10 anni per: pilota di elicottero, specialista di elicottero, abilitato al comando di unità d'altura, abilitato al comando di unità costiere, operatore subacqueo, tecnico delle comunicazioni, analista/assistente di laboratorio, infermiere professionale, fisioterapista, tecnico di radiologia medica) o siano previste nella T.O. del Comando Generale;
- aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (limitatamente al ruolo degli Ispettori);

b. può inoltrare istanza di prenotazione mediante lo specifico applicativo informatico di cui al n. 24, indicando:

- l'incarico che desidera svolgere;
- il possesso di una specializzazione compatibile con le posizioni ordinarie;
- il gradimento al trasferimento "per servizio" oppure "a domanda";

c. può essere trasferito a prescindere dal periodo di permanenza al Comando di Corpo cedente, compatibilmente con il periodo di deregionalizzazione di cui al precedente n. 2.

Il personale:

- trasferito presso la Compagnia Speciale di Pronto Intervento del Reparto Autonomo del Comando Generale è vincolato ad un periodo di permanenza quadriennale³⁰;
- che, chiamato ad effettuare il prescritto periodo di esperimento di 10 giorni presso il Comando Generale, non lo superi o manifesti l'intenzione di non espletarlo o non continuarlo, potrà nuovamente prenotarsi per il Comando Generale non prima di due anni dalla data di revoca dell'aggregazione.

La perdita di uno dei requisiti di cui alla lettera a) secondo e quinto alinea è causa, qualora pervenga proposta, di trasferimento ad altro Comando di Corpo.

³⁰Derogabile per il reimpiego in altre articolazioni del Comando Generale.

CAPITOLO II - TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI PARTICOLARI COMPARTI

N. 31

L'alimentazione delle posizioni riservate al personale dell'Arma nell'ambito degli Organismi Internazionali in Italia viene garantita, in presenza di vacanze da ripianare, attraverso il personale prenotato per il particolare incarico.

Le citate posizioni d'impiego si suddividono in:

- posizioni Internazionali: per le quali è richiesta la conoscenza accertata di una lingua straniera indicata nelle relative "job description";
- posizioni Supporto Nazionale: per le quali non è richiesta la conoscenza linguistica.

Lo Stato Maggiore Difesa, con apposite direttive, prevede l'approntamento e l'impiego del personale militare italiano destinato presso i Comandi NATO/EU/Multinazionali.

La durata minima garantita, salvo particolari motivazioni, è di tre anni, quella massima è regolata dalle apposite direttive dello Stato Maggiore Difesa (quattro anni prorogabili di due).

L'accesso alla Compagnia Carabinieri SETAF di Vicenza è disciplinato dalla circolare n. 025001-3-T-5-2/Pers. B.A.C. del 19 settembre 2005, che riduce il periodo di deregionalizzazione per la regione Veneto a 4 anni per il personale del ruolo Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, fatte salve eventuali ulteriori deroghe previste dalla circolare che disciplina la pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda.

N. 32

Il trasferimento presso la Direzione Investigativa Antimafia, il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri e i Servizi di Informazione per la Sicurezza della Repubblica è disposto, di massima, a seguito di segnalazione a cura dell'organismo interessato nei confronti del personale ritenuto idoneo, ferme restando le previsioni dei relativi profili d'impiego e le determinazioni assunte dal Comando Generale anche in ordine a eventuali esigenze di organico e di servizio.

In particolare, l'alimentazione del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri può essere, altresì, garantita individuando i militari ritenuti idonei tra coloro che hanno aderito a specifica interpellanza e possiedono i sottoannotati requisiti, sempreché siano effettivi a reparti ove sussistano adeguate condizioni di organico e di servizio:

- non avere pendenze penali (anche se nella fase delle indagini preliminari: qualità di indagato);
- non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari di stato o di corpo (ad eccezione del richiamo) ovvero condanne penali per delitti non colposi (ancorché non passate in giudicato);
- non essere in possesso di specializzazioni o abilitazioni per il conseguimento delle quali la pubblicazione N-8 prevede la frequenza di un corso la cui durata è pari o superiore a 30 giornate addestrative. È da considerarsi, inoltre, ostativo il possesso delle specializzazioni di "addetto al Comando CC Tutela Patrimonio Culturale" e "addetto al Comando CC Antifalsificazione Monetaria";
- avere una valutazione caratteristica con giudizio non inferiore a "nella media";
- essere idonei al servizio incondizionato d'istituto;
- avere un'età non superiore a 35 anni;
- aver compiuto il periodo di "deregionalizzazione" per l'impiego in reparto ricadente nella Regione di origine;

Il personale individuato per l'impiego al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri deve preventivamente essere ivi aggregato per un periodo di esperimento di 60 giorni, all'esito del quale potrà essere trasferito definitivamente o rientrare al reparto di appartenenza in caso di rinuncia o non idoneità.

N. 33

Il personale da impiegare presso gli Uffici degli Addetti per la Difesa, le Rappresentanze Diplomatiche e gli Organismi Internazionali all'estero viene selezionato tra i militari che abbiano aderito ad apposita interpellanza, all'occorrenza diramata.

Al rientro da missioni di lunga durata presso i citati Enti, il suddetto personale è assegnato alle Legioni Carabinieri presenti nelle stesse Regioni amministrative del reparto ove prestavano servizio prima dell'invio fuori area. I Comandi di Corpo, a loro volta, ne determinano la destinazione prioritariamente alle CO e ai COR, dove esistenti, nonché alle Stazioni Carabinieri competenti su territori a maggiore vocazione turistica e, in subordine, ai/alle Nuclei/Sezioni/Aliquote Radiomobili aventi analoga connotazione. Qualsiasi eccezione deve essere preventivamente autorizzata dal Comando Generale. Tale personale ha la possibilità, in occasione del rimpatrio, di chiedere il trasferimento nell'ambito di Legioni Carabinieri diverse da quelle di cui sopra, per insorte necessità straordinarie. Le relative istanze, da formulare ai sensi del n. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri, sono valutate, secondo i criteri vigenti, dal Comando Generale, che le archivia qualora concernenti esigenze non sopravvenute alla data di designazione per l'estero e/o prive del carattere di eccezionalità.